DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º marzo 2000

che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia»

[notificata con il numero C(2000) 486]

(I testi in lingua tedesca e italiana sono i soli facenti fede)

(2000/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 [2], in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

sentito il comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

considerando quanto segue:

(1) Prima che la Commissione stabilisca una rettifica finanziaria nell'ambito di una decisione di liquidazione dei conti, lo Stato membro deve avere la possibilità, se lo desidera, di far ricorso alla procedura di conciliazione introdotta con la decisione 94/442/CE della Commissione, del 1º luglio 1994, relativa all'istituzione di una procedura di conciliazione nel quadro della liquidazione dei conti del FEAOG, sezione garanzia [3], e in tal caso è necessario che la Commissione, prima di prendere la decisione, esamini la relazione redatta dall'organo di conciliazione. I termini fissati per tale procedura non erano scaduti; per tutte le rettifiche ammissibili, alla data di adozione della decisione 1999/596/CE della Commissione, del 28 luglio 1999, che modifica la decisione 1999/187/CE relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [4], che ha modificato da ultimo la decisione 1999/187/CE della Commissione, del 3 febbraio 1999, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1995 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione «garanzia» [5]. Le decisioni 1999/187/CE e 1999/586/CE non concernevano gli importi corrispondenti delle spese dichiarate dagli Stati membri interessati per l'esercizio 1995. La procudura di conciliazione si è ora conclusa per tutte le rettifiche finanziarie in causa. Occorre pertanto liquidare con la presente decisione le spese attinenti.

(2) In riferimento alla causa C-245/97, concernente il superamento dei termini di pagamento in Germania per l'esercizio finanziario 1993, all'esame della Corte di giustizia contro la decisione 97/333/CE della Commissione, del 23 aprile 1997, relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1993 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [6], la Commissione si è dichiarata disposta ad accettare le prove dell'osservanza dei termini di pagamento da parte delle autorità tedesche per gli aiuti al ritiro temporaneo dei seminativi e di ritirare la rettifica finanziaria attinente.

(3) A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, le conseguenze finanziarie delle irregolarità o negligenze non sono a carico della Comunità se risultano da irregolarità o negligenze imputabili alle amministrazioni o agli organismi degli Stati membri. Occorre includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune di queste conseguenze finanziarie che non possono essere accollate al bilancio comunitario.

(4) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie da trarre nel corso di una successiva liquidazione dei conti per quanto riguarda aiuti nazionali o infrazioni le cui procedure, avviate ai senti degli articoli 88 e 226 del trattato, sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 31 ottobre 1999.

(5) La presente decisione lascia impregiudicate le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel corso di una successiva liquidazione dei conti, da indagini in corso alla data della presente decisione, da irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o da sentenze della Corte di giustizia sulle cause pendenti alla data dal 31 ottobre 1999 e relative a questioni oggetto della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le parti dell'allegato della decisione 1999/187/CE riguardanti la Germania e l'Italia sono sostituite dall'allegato della presente decisione.

[1] GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.
[2] GU L 125 dell'8.6.1995, pag. 1.
[3] GU L 182 del 16.7.1994, pag. 45.
[4] GU L 226 del 27.8.1999, pag. 26.
[5] GU L 61 del 10.3.1999, pag. 37.
[6] GU L 139 del 30.5.1997, pag. 30.

Articolo 2

Gli importi supplementari di – 74 991 756 585 ITL e + 485 466,68 DEM indicati ai punti 3 dell'allegato e imputati dalla presente decisione vanno contabilizzati tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 della Commissione [1] a titolo del mese di aprile 2000.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania e la Repubblica italiana sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º marzo 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

[1] GU L 39 del 17.2.1996, pag. 5.

ALLEGATO

GERMANIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «garanzia» Esercizio: 1995	DEM
1. **Spese riconosciute**	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	10 424 357 455,08
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	625 852 168,80
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione	0,00
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	11 050 209 623,88
f) Spese non riconosciute	– 42 621 660,21
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	11 007 587 963,67
2. **Spese imputate**	
a) Spese imputate al presente esercizio	10 420 913 174,43
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	625 852 168,80
c) Spese imputate al presente esercizio, ma escluse dalla presente liquidazione	0,00
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0,00
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0,00
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	11 046 765 343,23
3. **Disponibilità finanziarie (2f – 1g)**	39 177 379,56

ITALIA

Spese a carico del FEAOG, sezione «garanzia» Esercizio: 1995	ITL
1. **Spese riconosciute**	
a) Spese dichiarate dallo Stato membro a valere per la presente liquidazione	8 244 825 976 202
b) Spese dichiarate nell'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	449 078 987 827
c) Spese dichiarate, escluse dalla presente liquidazione (voce bilancio)	0
d) Spese dichiarate, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese dichiarate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d)	8 693 904 964 029
f) Spese non riconosciute	– 235 094 232 639
g) Totale delle spese riconosciute (e + f)	8 458 810 731 390
2. **Spese imputate**	
a) Spese imputate al presente esercizio	8 204 701 239 447
b) Spese imputate all'esercizio precedente ma escluse dalla relativa liquidazione	449 078 987 827
c) Spese imputate al presente esercizio ma escluse dalla presente liquidazione	0
d) Spese imputate al presente esercizio, già oggetto di una decisione di liquidazione	0
e) Spese imputate a titolo di un esercizio ulteriore	0
f) Totale delle spese imputate, oggetto della presente liquidazione (a + b + c + d + e)	8 653 780 227 274
3. **Disponibilità finanziarie (2f – 1g)**	194 969 495 884